

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista
Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 1/2016

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: LEGGE DI STABILITA' 2016 – LE PRINCIPALI NOVITA'

Gentile Cliente

con la presente riepiloghiamo le principali novità introdotte con la “legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016.

Dal momento che la Legge di Stabilità risulta essere articolata e come tale non esplicabile in maniera puntuale con un singolo intervento, abbiamo preferito esporre sinteticamente le principali novità, rimandando l’approfondimento degli argomenti di maggiore interesse nelle future circolari.

<p>Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”)</p>	<p>Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’1.1.2016.</p> <p>Limiti di ricavi e compensi</p> <p>Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.</p> <p>Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p>Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività</p> <p>I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;• qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
--	---

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>Regime contributivo agevolato opzionale</p> <p>Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.</p>
<p>Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "super- ammortamenti")</p>	<p>Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.</p> <p>In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.</p> <p>Periodo agevolato</p> <p>Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.</p> <p>Autovetture</p> <p>Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la dedu-</p>
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa</p>	<p>Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.</p> <p>Beni rivalutabili</p> <p>Possono essere rivalutati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;• le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie. <p>I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.</p> <p>Effetti fiscali</p> <p>Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 16%, per i beni ammortizzabili;• al 12%, per i beni non ammortizzabili. <p>I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none">• in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti "solari");• ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2019, per i soggetti "solari"). <p>Versamenti</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni	<p>Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.</p> <p>La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;• il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Affrancamento "derogatorio" sui maggiori valori da operazioni straordinarie	<p>La deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento "derogatorio") potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari").</p>
Deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori	<p>Dall'1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall'art. 66 co. 5 del TUIR e dall'art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);• nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.
Deducibilità dal reddito d'impresa dei contributi ai consorzi obbligatori	<p>Viene sancita la deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (con impatto sul modello UNICO 2016).</p>
Abrogazione del regime dei costi "black list"	<p>Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR).</p> <p>I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.</p>
Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio	<p>La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

<p>Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati</p>	<p>La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p>
<p>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici</p>	<p>La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.</p>
<p>Nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili dalle "giovani coppie"</p>	<p>Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.</p>
<p>Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016. La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016; • per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. <p><i>Interventi su parti comuni condominiali - Trasferimento della detrazione</i> Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella "no tax area" per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.</p>
<p>Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.</p>
<p>Nuova detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili</p>	<p>Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B; • cedute dalle imprese costruttrici. <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
<p>Detrazione IRPEF per l'acquisto della prima casa con leasing</p>	<p>Viene introdotta una nuova detrazione dall'IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall'IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i canoni ed i relativi oneri accessori, • il costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata,

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
Detassazione dei premi di produttività	<p>Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali);• entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). <p>Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none">• di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro;• del settore privato. <p>A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in esecuzione dei contratti collettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;• aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Incentivazione del <i>welfare</i> aziendale	<p>Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai relativi familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;• le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei relativi familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;• le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. <p>L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.</p>
Reddito degli atleti professionisti dipendenti	<p>Nei confronti degli atleti professionisti dipendenti, non costituisce più <i>fringe benefit</i> tassabile il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti stessi.</p>
Soci delle cooperative artigiane - Qualificazione del reddito	<p>Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, viene stabilito che, ai fini IRPEF, i relativi redditi rientrano comunque nella disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Regime previdenziale</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>La suddetta deroga opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale relativo ai redditi in esame.</p>
<p>Borse di studio - Esenzione dall'IRPEF</p>	<p>Sono esenti dall'IRPEF le borse di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la mobilità internazionale degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'intera durata del programma "Erasmus +"; • erogate dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
<p>Incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori residenti all'estero</p>	<p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa agli incentivi per il rientro dei lavoratori residenti all'estero.</p> <p>I soggetti di cui all'art. 2 co. 1 della L. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono applicare, alternativamente, il regime previsto dalla L. 238/2010 o quello stabilito nel DLgs. 147/2015; • per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e per quello successivo (quindi, per il 2016 e 2017). <p>Le previsioni della L. 238/2010 risultano più favorevoli, posto che stabiliscono l'imponibilità dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, nella misura del 20% se prodotti da donne e del 30% per gli uomini, per un periodo di due anni, mentre nel caso del DLgs. 147/2015 la base imponibile è rappresentata dal 70% dei soli redditi di lavoro dipendente, per un periodo complessivamente non superiore a cinque periodi d'imposta.</p>
<p>Esenzione dall'IVIE</p>	<p>A partire dal 2016, l'IVIE sugli immobili esteri non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa; • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. <p>Tale esclusione prevede l'eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>Esenzione da IRAP per i settori agricolo e della pesca</p>	<p>La legge di stabilità 2016 prevede l'esclusione da IRAP per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR (es. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, ecc.); • i soggetti di cui all'art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali); • le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 10 del DPR 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi che esercitano l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché la

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci; cooperative della piccola pesca e loro consorzi).</p> <p>L'esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all'1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l'aliquota ridotta dell'1,9%.</p> <p>Decorrenza</p> <p>L'esclusione opera dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari", con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017).</p> <p>Contribuenti che resteranno soggetti ad IRAP</p> <p>Restano soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:</p> <ul style="list-style-type: none">• le attività di agriturismo;• le attività di allevamento;• le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR (es. attività di produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, quale la coltivazione di vegetali in serra, qualora la superficie coltivata, ad esempio quella dei bancali, ecceda il doppio di quella del fondo, ecc.).
<p>Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti "minori"</p>	<p>I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.</p> <p>La legge di stabilità 2016 aumenta l'importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;• 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;• 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;• 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro. <p>Decorrenza</p> <p>Il suddetto aumento si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari", con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.</p>
<p>Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali</p>	<p>Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%.</p> <p>La deduzione compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);• ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati);• ai soggetti del settore agricolo. <p>Decorrenza</p> <p>La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi dal</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	periodo d'imposta in corso all'1.1.2016.
Deducibilità ai fini IRAP dei contributi ai consorzi obbligatori	<p>Divengono deducibili dalla base imponibile IRAP le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (con impatto sulla dichiarazione IRAP 2016).</p>
Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi	Il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi, disciplinato dall'art. 10 del DL 83/2014 e dal DM 7.5.2015, viene riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 11 del DL 112/2008.
Credito d'imposta per gasolio per autotrazione degli autotrasportatori	Dall'1.1.2016, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.
Credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della scuola (c.d. school bonus) - Rinvio al 2016	<p>Viene rinviata al 2016 la decorrenza del c.d. <i>school bonus</i>.</p> <p>Pertanto, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, il credito d'imposta spetta in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017; • al 50% di quelle effettuate nel 2018.
Credito d'imposta per la sicurezza	<p>Le persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d'imposta per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme; • connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. <p>Per le suddette spese è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.</p>
Professionisti - Accesso ai fondi europei	I liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, possono accedere ai fondi strutturali europei.
Novità in materia di aliquote IVA	<p>In materia di aliquote IVA viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rinviato all'1.1.2017 l'aumento delle aliquote ordinaria e "ridotta", previsto per l'1.1.2016; • estesa l'aliquota del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico; • introdotta l'aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti delle categorie protette; • resa definitiva l'aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei "marina resort".

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Estensione del reverse charge	<p>Nel caso di rilascio di una specifica misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, il meccanismo del <i>reverse charge</i> è esteso alle prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza;• se il consorzio destinatario del servizio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione e renda il servizio in regime di "split payment".
Agevolazione prima casa	<p>Viene disposto che l'agevolazione prima casa (che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato (in passato) con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.</p> <p>Titolarità di altro immobile acquistato con l'agevolazione</p> <p>Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione prima casa.</p> <p>Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l'accesso all'agevolazione a chiunque fosse in possesso di un'altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.</p> <p>Decadenza</p> <p>Ove l'abitazione precedentemente acquistata con l'agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall'acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la decadenza dall'agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.</p>
Leasing di immobili destinati ad abitazione principale	<p>Viene introdotta la definizione di contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale: con tale contratto, la banca o l'intermediario finanziario (concedenti) si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso corrispettivo (che tiene conto della durata del contratto, nonché del prezzo di acquisto o di costruzione) e, alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.</p> <p>Risoluzione per inadempimento</p> <p>In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene immobile, avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere atualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.</p> <p>Sospensione canoni periodici</p> <p>L'utilizzatore può richiedere al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, per non più di una volta e per un periodo massimo</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto, con successiva proroga automatica del contratto per il periodo di sospensione dello stesso.</p> <p>Il beneficio di sospensione è concesso in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3) c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa. <p>Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito in sede di rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Si applicano le disposizioni relative alla risoluzione per inadempimento, se l'utilizzatore, una volta decorso il termine di sospensione, non riprende a corrispondere i pagamenti al concedente.</p> <p>Divieto di revocatoria fallimentare</p> <p>L'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria non può essere oggetto di azione revocatoria fallimentare.</p> <p>Procedimento di sfratto</p> <p>Al rilascio dell'immobile da adibire ad abitazione principale, oggetto della locazione finanziaria, si applica il procedimento di sfratto.</p>
<p>Leasing di immobili abitativi - Imposta di registro</p>	<p>Viene modificato il trattamento impositivo indiretto:</p> <ul style="list-style-type: none">• dell'atto di acquisto dell'abitazione principale da concedere in <i>leasing</i>, operato dalla società di <i>leasing</i>;• della cessione del contratto di <i>leasing</i> immobiliare avente ad oggetto un immobile abitativo. <p>Imposta di registro sull'acquisto dell'abitazione da concedere in leasing</p> <p>Viene prevista una specifica aliquota (1,5%) dell'imposta di registro da applicare al trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di <i>leasing</i> finanziario;• avente ad oggetto case di abitazione catastalmente classificate in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori che soddisfino le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa". <p>In tal caso, nel valutare l'esistenza delle condizioni agevolative, si deve considerare, in luogo dell'acquirente, il soggetto utilizzatore e, in luogo del contratto di acquisto, il contratto di <i>leasing</i> finanziario.</p> <p>In tal modo, l'acquisto di un'abitazione da concedere in <i>leasing</i> a favore di un utilizzatore che soddisfi le condizioni di "prima casa" può scontare l'imposta di registro con l'aliquota agevolata dell'1,5% (con la misura minima di 1.000,00 euro) e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro l'una.</p> <p>Cessione del contratto di leasing di immobili abitativi</p> <p>La legge di stabilità 2016 prevede l'imponibilità ai fini dell'imposta di registro anche</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>delle cessioni di contratti di <i>leasing</i> aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad IVA.</p> <p>La cessione, operata dall'utilizzatore, del contratto di <i>leasing</i> avente ad oggetto i suddetti immobili abitativi sconta l'imposta di registro con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota dell'1,5%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore abbia ad oggetto un immobile abitativo di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, a favore dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni di "prima casa"; • l'aliquota del 9%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore e avente ad oggetto un immobile abitativo, anche da costruire e ancorché assoggettato ad IVA, non soddisfi le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota dell'1,5% di cui sopra. <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di registro al <i>leasing</i> di immobili abitativi ed alla cessione del contratto di <i>leasing</i> sono limitate al periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2020.</p>
<p>Aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni senza agevolazioni</p>	<p>Viene previsto l'innalzamento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale; • imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale. <p>Tali atti, dall'1.1.2016, scontano l'aliquota del 15%, con la misura minima di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50,00 euro l'una.</p>
<p>Agevolazioni per la piccola proprietà contadina</p>	<p>Viene disposta l'applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), purché il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto "titolare" dell'agevolazione; • di proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.
<p>Esenzione per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi</p>	<p>Viene modificato l'art. 35 co. 3 della L. 24.11.2000 n. 340 prevedendo l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione.</p> <p>La nuova disposizione si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche</p>	<p>Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la possibilità di avere beni immobili dello Stato in concessione, ovvero in locazione, a canone agevolato.</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

<p>Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche</p>	<p>Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, comprendono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi; • i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi; • i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730). <p>L'estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all'anno 2015.</p>
<p>Riduzione dei dati del modello 770 Semplificato</p>	<p>I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. Tali dati non dovranno quindi più essere "replicati" nel modello 770 Semplificato.</p>
<p>Termini di decadenza per l'accertamento</p>	<p>L'avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; • in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. <p>Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.</p> <p>Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti "non solari".</p>
<p>Riforma delle sanzioni amministrative</p>	<p>La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative, operata dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, viene anticipata dall'1.1.2017 all'1.1.2016.</p> <p>Ai fini della procedura di <i>voluntary disclosure</i> di cui alla L. 186/2014, rimangono ferme le sanzioni vigenti prima del DLgs. 158/2015 (negli altri casi dovrebbe invece applicarsi il <i>favor rei</i> ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 472/97).</p>
<p>Riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti</p>	<p>Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97 (norma relativa all'accertamento con adesione, ma operante pure per l'acquiescenza).</p> <p>Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015.</p> <p>È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016.</p> <p>Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al versamento delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall'IRES e dall'IRPEF, come ad esempio l'IVA, l'imposta di registro, le ipocatastali e il tributo successorio. Invece, il riferimento alle "imposte dirette" dovrebbe includere le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d'imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all'IVIE e all'IVAFE).</p> <p>Il motivo principale per cui il contribuente ha interesse alla riammissione consiste</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>nell'evitare i pesanti effetti sanzionatori dell'art. 8 del DLgs. 218/97, quindi l'irrogazione, unitamente alla cartella di pagamento e senza possibilità di definizione al terzo, della sanzione pari al 60% del residuo dovuto a titolo di tributo.</p>
<p>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2016</p>	<p>Viene estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore; • qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. <p>A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>Innalzamento limite all'uso del contante</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.</p> <p>Viene inoltre abrogata la disciplina prevista per i pagamenti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i canoni di locazione di unità abitative • il trasporto di merci su strada. <p>Rimane invece a 999,99 euro il limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. "money transfer"); • del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore; • per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità. <p>Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99).</p> <p>Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).</p>
<p>Pagamenti mediante carte di debito e di credito</p>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro.</p>
<p>Gestione Separata INPS - Aliquota contributiva</p>	<p>L'aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche per il 2016, nella misura del 27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.</p>
<p>Proroga del regime "opzione donna"</p>	<p>Il regime sperimentale della c.d. "opzione donna" viene esteso alle lavoratrici che maturano i previsti requisiti pensionistici entro il 31.12.2015, con possibilità di accedere alla pensione nel corso del 2016. Destinatario del provvedimento sono le lavoratrici con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; • un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, ovvero a 58 anni per le autonome, adeguata agli incrementi della speranza di vita. <p>L'esercizio di tale opzione comporta il calcolo dell'assegno pensionistico con il sistema contributivo.</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

<p>Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato</p>	<p>Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.</p> <p>In particolare, l'incentivo per il 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;• viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua. <p>Casi di esclusione ed incumulabilità</p> <p>Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino:</p> <ul style="list-style-type: none">• contratti di apprendistato e di lavoro domestico;• lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;• lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;• lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016. <p>L'agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.</p> <p>Estensione del bonus per il 2017 nel Mezzogiorno</p> <p>L'esonero contributivo in esame viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dai datori di lavoro privati:</p> <ul style="list-style-type: none">• operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;• previa verifica delle dotazioni finanziarie. <p>Trasferibilità del bonus in caso di appalto</p> <p>Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.</p>
--	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano (MI), 11/01/2016

Studio Giuliano